



# Comune di Taormina

Registro Delibere N. 255 del 27/09/2022

## ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: ART. 258 TUEL - ADESIONE ALLA PROCEDURA SEMPLIFICATA DI LIQUIDAZIONE DELLA MASSA PASSIVA PROPOSTA DALL'ORGANISMO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE.**

L'anno **duemilaventidue** addì **ventisette** del mese di **settembre** alle ore **18:00** e seguenti, nella casa comunale, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco **Mario Bognari** la giunta comunale.

Partecipa all'adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Segretario Comunale Giuseppe Bartorilla.

Nominativo	Titolo	Presente/Assente
MARIO BOLOGNARI	Sindaco	Si
FRANCESCA GULLOTTA	Assessore	Si
VINCENZO SCIBILIA	Assessore	No
ANDREA CARPITA	Assessore	Si
NUNZIO CORVAIA	Assessore	Si
GRAZIELLA LONGO	Assessore	Si

**PRESENTI: 5    ASSENTI: 1**

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare la proposta sull'argomento in oggetto specificato.

### LA GIUNTA COMUNALE

Visto che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n.142, recepito dalla L.R. n. 48/91, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso :

il responsabile del servizio interessato , per la regolarità  
tecnica, parere **FAVOREVOLE**

il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile,  
parere **FAVOREVOLE**

**Con voto unanime** preso ed espresso nei modi e forme di legge;

**DELIBERA**

**di approvare** integralmente, la proposta di cui all'oggetto;

Con separata e unanime votazione, **all'unanimità**

**DELIBERA**

**di dichiarare** il presente atto "**immediatamente esecutivo**" ai sensi della L.R. n. 44/91 e il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

Deliberazione: Giunta Comunale  
Area Competente: Area Economico Finanziaria  
Responsabile del procedimento: Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Proponente: Il Sindaco

**Oggetto: Art. 258 TUEL - Adesione alla procedura semplificata di liquidazione della massa passiva proposta dall'Organismo Straordinario di Liquidazione.**

## IL SINDACO

### Premesso che:

- con deliberazione di C.C. n°8 del 22.02.2018 è stato adottato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale di durata decennale con decorrenza dall'esercizio 2018 al 2027, per un ammontare del debito pari a € 18.474.922,26;
- il 21 ottobre 2020 il Ministero dell'Interno ha formulato la propria relazione sul Piano del comune di Taormina, inviandolo alla Corte dei conti di Palermo il 4 novembre 2020, che nelle conclusioni recitava: "Il Comune di Taormina ha presentato un Piano non in linea con i contenuti richiesti dalle disposizioni normative di riferimento e con le indicazioni contenute nelle Linee guida elaborate dalla Corte dei conti";
- in data 1 maggio 2021 il magistrato istruttore della Corte dei conti rilevava: "Alla luce delle risultanze istruttorie e delle valutazioni espresse dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, si ritiene che il Piano in esame presenti numerosi profili di criticità, per quanto concerne la quantificazione della massa passiva, l'assenso del consenso di tutti i creditori e specialmente di quelli principali alla rateizzazione dei debiti, sulle modalità di ripiano della stessa e la realizzabilità delle misure previste nello stesso, anche alla luce dei risultati conseguiti nell'esercizio 2018";
- con nota del 25.05.2021 inviata a mezzo pec ed acquisita al protocollo dell'Ente al n° 13712 del 26.05.2021, la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Sicilia, ha comunicato la non approvazione del piano di riequilibrio di cui trattasi, riservandosi di inoltrare le relative motivazioni;
- la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Sicilia, con deliberazione n. 88/2021/PRSP depositata in segreteria in data 22.06.2021, trasmessa a mezzo PEC ed acquisita al Protocollo dell'Ente al n°16362 del 23.06.2021, accertata l'assenza dei presupposti per il riequilibrio finanziario pluriennale, deliberava di non approvare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Taormina, avendolo valutato non congruo ai fini del riequilibrio finanziario dell'Ente e "che pertanto non può essere approvato", dando tempo, come da normativa, trenta giorni per dichiarare in Consiglio comunale il dissesto finanziario;
- tra i numerosi profili di criticità richiamate nella deliberazione n. 88/2021 e che hanno determinato la non approvazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Taormina ai sensi dell'art. 243 quater del TUEL, le principali motivazioni possono essere di seguito riassunte:

- ✓ La mancata effettuazione di una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili, obbligo previsto dall'art. 243 bis comma 7 del D.Lgs 267/2000 e non ottemperato in sede di presentazione del Piano;
  - ✓ La mancata quantificazione della massa passiva;
  - ✓ La mancanza degli atti d'assenso dei creditori alla rateizzazione e/o alla transazione dei debiti, ai sensi dell'art. 243 bis comma 7 del D.Lgs 267/2000, in sede di presentazione del piano;
  - ✓ La mancata asseverazione, da parte dell'Organo di Revisione Economico - Finanziaria, del rapporto debito/credito con le società partecipate, con particolare riferimento all'Azienda Servizi Municipalizzata, interamente detenuta dal Comune di Taormina;
  - ✓ La mancanza di presupposti giuridici di cui all'art.1 comma 888 della Legge n°205/2017. A tal proposito la Corte dei Conti sottolinea che: *"l'Ente ha fatto ricorso alla rimodulazione del Piano, introdotta dall'art.1 comma 888 della Legge n.205/2017, senza estendere la durata del Piano stesso, ma limitandosi a traslarne in avanti la durata"*;
- con deliberazione di C.C. n. 66 del 22/07/2021, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Taormina, ai sensi e per gli effetti dell'art. 244 e ss. del D. Lgs. 267/2000, in seguito alla deliberazione n°88/2021/PRSP della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Sicilia, di non approvazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, evidenziando la presenza di numerosi profili di criticità ostativi ad una valutazione positiva e non superabili in alcun modo;
  - conseguentemente, ai sensi dell'articolo 248 comma 1 del D. Lgs. 267/2000, a seguito della dichiarazione di dissesto, e sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio relativo all'esercizio finanziario in corso;
  - con Decreto del Presidente della Repubblica del 25 ottobre 2021, è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione, che ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31.12.2020, insediatosi l'11 novembre 2021 con deliberazione n°1 adottata in pari data;
  - con deliberazione n. 12 del 14.07.2022 il Consiglio comunale ha approvato l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2021/2023, debitamente trasmessa al Ministero dell'Interno ai fini della relativa istruttoria ed approvazione;

**Rilevato che**, con deliberazione n. 14 del 6 giugno 2022, l'Organo Straordinario di Liquidazione:

- ha proposto all'Amministrazione Comunale l'adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del TUEL dei debiti censiti in base alle istanze pervenute attualmente quantificate in complessivi € 66.678.989,27, suscettibili di variazioni in base ad integrazioni documentali eventualmente prodotte;
- si è esplicitamente riservato di comunicare l'esatto ammontare della massa passiva ammessa alla liquidazione, non appena ciò sarà reso possibile anche dalle istruttorie ancora in corso, nonché l'entità delle risorse finanziarie occorrenti;

- ha chiesto alla Giunta comunale di esprimersi in modo favorevole all'adesione alla procedura semplificata, con l'impegno ad individuare e mettere a disposizione le risorse finanziarie necessarie alla liquidazione dei debiti inseriti nella massa passiva;

**Preso atto** che, per quanto sopradescritto, l'importo stimato della massa passiva è, sostanzialmente, in fase di definizione e che le somme censite e riportate nella deliberazione dell'O.S.L. n. 14 del 6 giugno 2022 potranno essere oggetto di successivo definitivo accertamento;

**Visto** l'art. 258 del TUEL, che testualmente recita:

*"1. L'organo straordinario di liquidazione, valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero delle pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo esame, può proporre all'ente locale dissestato l'adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui al presente articolo. Con deliberazione di giunta l'ente decide entro trenta giorni ed in caso di adesione s'impegna a mettere a disposizione le risorse finanziarie di cui al comma 2.*

*2. L'organo straordinario di liquidazione, acquisita l'adesione dell'ente locale, delibera l'accensione del mutuo di cui all'articolo 255, comma 2, nella misura necessaria agli adempimenti di cui ai successivi commi ed in relazione all'ammontare dei debiti censiti. L'ente locale dissestato è tenuto a deliberare l'accensione di un mutuo con la Cassa depositi e prestiti o con altri istituti di credito, con oneri a propria carico, nel rispetto del limite del 40 per cento di cui all'art. 255, comma 9, o, in alternativa, a mettere a disposizione risorse finanziarie liquide, per un importo che consenta di finanziare, insieme al ricavato del mutuo a carico dello Stato, tutti i debiti di cui ai commi 3 e 4, oltre alle spese della liquidazione. E' fatta salva la possibilità di ridurre il mutuo a carico dell'ente";*

*3. L'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria deliberazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, ivi compreso l'erario, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione. A tal fine, entro sei mesi dalla data di conseguita disponibilità del mutuo di cui all'articolo 255, comma 2, propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l'accettazione, l'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi.*

*4. L'organo straordinario di liquidazione accantona l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione. L'accantonamento è elevato al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio.*

*5. Si applicano, per il seguito della procedura, le disposizioni degli articoli precedenti, fatta eccezione per quelle concernenti la redazione ed il deposito del piano di rilevazione. Effettuati gli accantonamenti di cui al comma 4, l'organo straordinario di liquidazione provvede alla redazione del piano di estinzione. Qualora tutti i debiti siano liquidati nell'ambito della procedura semplificata e non sussistono debiti esclusi in tutto o in parte dalla massa passiva, l'organo straordinario provvede ad approvare direttamente il rendiconto della gestione della liquidazione ai sensi dell'articolo 256, comma 11.*

*6. I debiti transatti ai sensi del comma 3 sono indicati in un apposito elenco allegato al piano di estinzione della massa passiva.*

7. In caso di eccedenza di disponibilità si provvede alla riduzione dei mutui, con priorità per quello a carico dell'ente locale dissestato. È restituita all'ente locale dissestato la quota di risorse finanziarie liquide dallo stesso messe a disposizione esuberanti rispetto alle necessità della liquidazione dopo il pagamento dei debiti”;

**Rilevato** che l'adozione della procedura semplificata è stata costantemente riconosciuta come strumento fondamentale per il risanamento finanziario dell'ente locale colpito da dissesto e che, a tale riguardo, si richiamano:

- la deliberazione della Corte dei Conti - Sezione Autonomie n. 14/SEZAUT/2009/IADC ed, in particolare, la relazione sulla gestione finanziaria degli enti locali nel biennio 2007- 2008, con la quale la Corte ha stabilito che “[...] la chiave di volta, che ha aiutato a dare soluzione a molte difficoltà, è stata proprio la procedura semplificata ex art. 258 del TUEL. [...] E' in questo ambito che il legislatore dovrebbe intervenire rendendo tale procedura, innanzitutto, obbligatoria per l'Amministrazione”;
- la deliberazione della Corte dei Conti - Sezione Autonomie n. 13/SEZAUT/2012/FRG ed, in particolare, l'allegata relazione sulla gestione finanziaria degli enti locali nel biennio 2010- 2011, all'interno della quale viene specificato che “[...] la procedura semplificata ex art. 258 del TUEL, con la definizione transattiva delle pretese dei creditori, ha risolto molte difficoltà; è apprezzata da tutti gli OSL e, dove possibile, attuata” e che “L'applicazione di detta procedura genera, oltre alla riduzione della massa passiva, l'importante effetto positivo di evitare all'ente risanato le ulteriori richieste del creditore che vi aderisce”;
- le analisi svolte nello studio “Il dissesto finanziario degli enti locali alla luce del nuovo assetto normativo”, pubblicato sul sito internet del Ministero dell'Interno (<https://finanzalocale.interno.gov.it/docum/studi/dissesto/dissfinoggi.pdf>), dal quale emerge che - “Questa procedura, non sempre applicata, dovrebbe invece essere sostenuta in tutti i casi in quanto permette un notevole risparmio e la soluzione di problematiche che si trascinano da anni, inoltre le transazioni ed il relativo pagamento se da una parte permettono al creditore di ottenere l'immediata liquidità, d'altra parte solleva l'ente dal peso degli interessi e delle rivalutazioni monetarie che dopo il rendiconto finale i creditori, se non ne hanno espressamente rinunciato, possono richiedere aggredendo direttamente le casse comunali” e che “L'adozione della procedura semplificata è sicuramente uno strumento fondamentale per il risanamento [...]”;

**Considerato** che l'adesione alla procedura semplificata proposta dall'Organo Straordinario di Liquidazione può consentire al Comune di Taormina:

- di ottenere un significativo abbattimento della massa debitoria;
- di scongiurare, riguardo ai creditori che accettano la transazione, il rischio che il patrimonio dell'Ente e i futuri bilanci vengano gravati dagli oneri finanziari conseguenti alle richieste dei creditori rimasti insoddisfatti dalla definizione del dissesto mediante la procedura ordinaria, in considerazione del fatto che chi accetta la proposta transattiva rinuncia espressamente ad ogni ulteriore pretesa e viene, pertanto, tacitato in via definitiva;
- di ridurre notevolmente i tempi di definizione del dissesto, accelerando la procedura di risanamento e, di conseguenza, il ritorno *in bonis* dell'Ente;
- di beneficiare di eventuali forme di sostegno finanziario *ad hoc* previste dallo Stato.

**Ritenuto**, pertanto, opportuno, per le sopraesposte motivazioni, aderire alla procedura semplificata proposta dall'Organo Straordinario di Liquidazione;

**Visti:**

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità.

**PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI**

- 1) di rendere la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto della deliberazione n. 14 del 6 giugno 2022 con la quale l'Organo Straordinario di Liquidazione ha proposto all'Amministrazione Comunale l'adozione della modalità semplificata di liquidazione, di cui all'art. 258 del TUEL, dei debiti censiti in base alle istanze pervenute valutate ammissibili;
- 3) di prendere atto, altresì, che l'Organo Straordinario di Liquidazione si è riservato di comunicare l'esatto ammontare della massa passiva accertata, considerato che ad oggi l'importo stimato dei debiti è, sostanzialmente, in fase di definizione e che le somme censite e riportate nella deliberazione dell'O.S.L. n. 14 del 6 giugno 2022 potranno essere oggetto di successivo definitivo accertamento;
- 3) di aderire alla procedura semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del TUEL, proposta dall'Organo Straordinario di Liquidazione con la deliberazione n. 14 del 6 giugno 2022, e di assumere l'impegno a reperire ed a mettere a disposizione dell'O.S.L. le risorse finanziarie che si renderanno effettivamente necessarie in relazione all'andamento della procedura semplificata medesima, dando atto che dalla predetta adesione consegue, grazie alla definizione transattiva, la possibilità di un effettivo contenimento della massa passiva da finanziare;
- 4) di trasmettere la presente deliberazione all'Organo Straordinario di Liquidazione nonché ai Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale;
- 5) di dichiarare la relativa deliberazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza di dover aderire alla procedura semplificata di cui all'art. 258 del TUEL che consenta di avviare un rapido risanamento dell'Ente.

Taormina, li 27.09.2022



Il Sindaco  
(Prof. Bolognari Mario)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Mario Bolognari".

**Oggetto: : Oggetto: Art. 258 TUEL - Adesione alla procedura semplificata di liquidazione della massa passiva proposta dall'Organismo Straordinario di Liquidazione.**

**PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA**

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

**Parere FAVOREVOLE** di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

**Parere NON FAVOREVOLE** per le motivazioni allegate

Taormina li 27-9-2022



IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Dot.ssa Angela La Torre

**PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE**

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

**Parere FAVOREVOLE** di regolarità contabile

**Parere NON FAVOREVOLE** per le motivazioni allegate

Taormina li 27-9-2022



IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Dot.ssa Angela La Torre

IL SINDACO  
Mario Bognari

GLI ASSESSORI

Vincenzo Scibilia

Francesca Gullotta

Andrea Carpita

Nunzio Corvaia

Graziella Longo

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Giuseppe Bartorilla

Il presente atto é stato pubblicato all'Albo comunale dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
con il n. \_\_\_\_\_ del Registro pubblicazioni.

Il Messo Comunale

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione, ai sensi della L.R. 02/12/1991 n°44:

è stata affissa all'albo pretorio il \_\_\_\_\_ per 15 giorni consecutivi ( art. 11 comma 1 ).

Il Segretario Comunale  
Giuseppe Bartorilla

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO \_\_\_\_\_

[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( Art 12, comma 1 della L.R. ,n. 44/91 )

[ x ] essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ( Art.12, comma 2 della L.R. ,n. 44/91 )

Dalla Residenza municipale, il 27/09/2011

Il Segretario Comunale  
Giuseppe Bartorilla